



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 1	di data 18/01/22

**Oggetto: RICOGNIZIONE UTENTI BENEFICIARI DEI SERVIZI EROGATI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA LEGATA AL COVID - FONDI IMPEGNATI CON DETERMINAZIONE N. 15/181 DI DATA 31.05.2021 - MESI DI RIFERIMENTO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2021**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che dal 1° gennaio 2012 il Comune di Trento, in attuazione della legge provinciale di riforma istituzionale (L.p. n. 3/2006), definita in connessione con la legge provinciale di riforma delle politiche sociali (L.p. n. 13/2007), esercita funzioni socio assistenziali di livello locale in regime di titolarità ed in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, che, nel loro insieme, formano il Territorio Val d'Adige;

precisato al riguardo che la Giunta provinciale, con deliberazione 29.07.2019 n. 1116 e successivamente con deliberazione 28.05.2021 n. 911, ha definito le attività socio assistenziali di livello locale, distinguendole in prestazioni e servizi socio-assistenziali che rivestono la qualifica di livelli essenziali, finanziate annualmente dalla Provincia a budget, ed attività aggiuntive, da riconoscere e finanziare dagli enti locali in base alle loro priorità territoriali ed al loro budget;

atteso, in particolare, che fra le funzioni socio-assistenziali che rivestono la qualifica di livelli essenziali gestite dalle Comunità e dal Comune di Trento, per il Territorio Val d'Adige, in regime di titolarità ed in forma associata, con budget di spesa assegnato annualmente dalla Provincia rientra anche il servizio di assistenza domiciliare: aiuto domiciliare e sostegno relazionale alla persona;

preso atto che il servizio di assistenza domiciliare consiste in prestazioni di aiuto e sostegno intra ed extra familiare a persone o a famiglie residenti nel Territorio Val d'Adige che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo prive di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale, da qualsiasi causa dipendente, o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione;

viste le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale dd. 09.10.2009 n. 2422 e dd. 27.11.2009 n. 2879, mantenute in vigore dal D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3 – 78/Leg., che disciplinano i criteri e le modalità di erogazione dei predetti interventi;

atteso che il servizio di assistenza domiciliare è erogato sulla base di una convenzione stipulata nel 2006 a seguito di confronto concorrenziale tra soggetti privati idonei al convenzionamento, come allora disposto dagli artt. 38, 39 e 39 bis della L.p. n. 14/1991 s.m. e i.;

visto al riguardo il contratto di appalto n. 1711 rep. stipulato in data 14.09.2006 tra il Comune di Trento e l'Associazione Temporanea fra Imprese F.A.I. s.c.s. (capogruppo), S.A.D s.c.s. e S.T. Gestioni s.c.s. (prima Delfino s.c.s.), per l'affidamento del servizio in oggetto per la durata di tre anni decorrenti

pagina 1/5

dal 1° gennaio 2007, con facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di prorogare l'affidamento del servizio per un ulteriore periodo di tre anni, fino ad un massimo di sei anni complessivi, a seguito di espresso provvedimento dirigenziale;

atteso inoltre che con atto aggiuntivo n. 295 rep. di data 29 dicembre 2011 il servizio di assistenza domiciliare è stato esteso al territorio dei Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, che costituiscono nel loro insieme il Territorio Val d'Adige;

dato atto che l'operatività del medesimo contratto di appalto (e, di conseguenza, del relativo atto aggiuntivo), come da quadro giuridico puntualmente ricostruito con determinazione dirigenziale 21.09.2009 n. 15/359, esecutiva, è stata prorogata in virtù del combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 53 della L.p. n. 13/2007 e del comma 5 bis dell'art. 38 della L.p. 14/1991 fino alla data individuata nel Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della L.p. 13/2007;

vista al riguardo la deliberazione 30.11.2018 n. 2215 con la quale la Giunta provinciale, sulla base di quanto disposto dall'art. 53 della L.p. n. 13/2007, ha approvato le "Linee guida sul regime transitorio dei rapporti in essere al 1° luglio 2018 tra enti locali competenti e soggetti privati gestori dei servizi socio assistenziali";

rilevato pertanto che il contratto per la gestione del servizio in oggetto è stato prorogato *ex lege*, in virtù della normativa richiamata, fino alla data del 30.06.2021;

atteso inoltre che con determinazione dirigenziale 15/215 di data 25.06.2021, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 rubricato "*Proroga di affidamenti, convenzioni e contratti relativi a servizi sociali e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate*" della Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 allora vigente, è stato disposto di prorogare fino al 31.12.2021 l'operatività del contratto di cui trattasi;

rilevato altresì che l'art. 37 della L.p. 4 agosto 2021, n. 18 ha modificato l'articolo 27 richiamato statuendo che, in ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento, fra gli altri, dei servizi socio-assistenziali già affidati o finanziati, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2022 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso;

considerata la necessità, alla luce del quadro normativo esposto e della procedura di gara in corso, di prorogare l'operatività del contratto in essere con l'A.T.I. FAI-SAD-S.T. GESTIONI fino al termine del 31.08.2022 al fine di garantire la regolare continuità del servizio fino all'avvio del nuovo affidamento;

dato atto, pertanto, che con determinazione 17.12.2021 n. 15/437, esecutiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 della L.p. n. 3/2020, è stata ulteriormente prorogata fino al 31.08.2022 l'operatività del contratto d'appalto n. 1711 rep. stipulato in data 14 settembre 2006 e ss.mm. e relativo atto aggiuntivo n. 295 rep. di data 29.12.2011 per la gestione del servizio di assistenza domiciliare;

atteso pertanto che il contratto in essere per la gestione del servizio in oggetto continua ad operare oltre la data del 1° luglio 2018, in virtù della disciplina provinciale da ultimo richiamata;

atteso che il monte ore presunto annuo di assistenza domiciliare previsto in sede di stipula del contratto che l'Associazione Temporanea di Imprese è tenuta a garantire sul territorio Val d'Adige, inizialmente stimato in 240.000 ore complessive annue presunte, dal gennaio 2012 è stato rideterminato in n. 219.878,50 ore complessive annue presunte per effetto dei passaggi di seguito descritti e autorizzati con determinazione:

- 28.11.2011 n. 15/491 con la quale, in attuazione della riforma istituzionale, il contratto di appalto in oggetto è stato integrato ed esteso ai Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, che, con il Comune di Trento costituiscono il Territorio Val d'Adige, prevedendo prestazioni domiciliari aggiuntive quantificate in complessive presunte n. 5.000 ore di servizio annue, oltre a presunte n. 312,50 ore annue presunte per gli spostamenti degli operatori,
- 23.01.2012 n. 15/14 con la quale si è preso atto che, in attuazione delle leggi di riforma delle politiche sociali e sanitarie, definite in connessione con la legge di riforma istituzionale, il finanziamento dell'assistenza domiciliare nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) e l'assistenza domiciliare integrate – cure palliative (A.D.I. – C.P.) viene garantito attraverso il fondo per l'assistenza integrata, comportando di conseguenza una riduzione del monte ore complessivo presunto del servizio di assistenza domiciliare affidato all'Associazione Temporanea di Imprese per un numero presunto di n. 25.434 ore annue, gestite dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

atteso che per l'anno 2021 il monte ore annuo presunto per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare con determinazione 25.01.2021 n. 15/4 e 30.06.2021 n. 15/215, entrambe esecutive, è stato autorizzato in 210.000 ore di cui:

- 208.650 ore presunte per il servizio ordinario,
- 1.350 ore presunte per il servizio domiciliare Reablement;

atteso che dopo un lungo periodo di emergenza sanitaria, ancora in corso, per favorire la ripartenza del tessuto economico e l'attrattività della città, sono state programmate delle iniziative a sostegno, da mettere in atto in tempi brevi, per alcuni comparti sociali ed economici, pesantemente colpiti dalle misure di contenimento della diffusione del contagio;

dato atto che fra le iniziative che poste in essere una è rivolta al potenziamento dell'offerta di servizi domiciliari;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 11.05.2021 n.55, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Art. 175, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Variazione" che apporta alcune necessarie variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, in parte corrente e in parte straordinaria;

visto la successiva deliberazione di Giunta comunale 17.05.2021 n. 102, immediatamente eseguibile, con la quale sono state effettuate le opportune e conseguenti modifiche e adeguamenti, per la parte finanziaria, al Piano Esecutivo di Gestione, assegnando contestualmente ai responsabili dei Servizi, le nuove risorse finanziarie risultanti dalle variazioni di bilancio;

preso atto che con determinazione della Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale n. 15/181 di data 31.05.2021 si è ritenuto utile anche per il 2021 il potenziamento dell'offerta di servizi domiciliari con almeno 80 interventi presunti e un numero complessivo massimo a nucleo di circa 100 ore di assistenza domiciliare, dando risposta temporanea avvalendosi delle risorse messe a disposizione e stanziare dall'Amministrazione comunale per l'attivazione di servizi di assistenza domiciliare di sollievo a favore di:

1. persone anziane o adulte con disabilità in fase di dimissione ospedaliera o persone affette da bisogni immediati di assistenza per loro malattia, in condizioni di solitudine o con una rete familiare in difficoltà a garantire un'assistenza immediata (anche non collocate in lista d'attesa per l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare). Le situazioni urgenti vengono individuate anche in collaborazione con i referenti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. La progettualità si sviluppa con la proposta di un servizio di assistenza domiciliare temporaneo, finalizzato ai bisogni essenziali per un massimo di circa 100 ore totali diurne, secondo il piano assistenziale redatto dall'assistente sociale, dal nucleo familiare e dalla cooperativa che eroga il servizio;

2. persone anziane o adulte con disabilità collocate in lista d'attesa per l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare con un punteggio uguale o superiore a 32 punti (dando la priorità, in base alle risorse disponibili, a coloro che non hanno usufruito della sperimentazione di sad di sollievo nell'anno 2020). La progettualità si sviluppa con la proposta di un servizio di assistenza domiciliare temporaneo, per un massimo di 18 ore diurne settimanali, fino ad esaurimento delle 100 ore circa disponibili;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
  - la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
  - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
  - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
  - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
  - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
  - il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;
  - la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia” che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d'Adige;
  - la Legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
  - la Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022”;
  - la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d'Adige) contenente le clausole fondamentali atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;
  - il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi Comuni;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il Decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. n. 306231 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Servizio Welfare e coesione sociale;

#### d e t e r m i n a

1. di prendere atto dei nominativi degli utenti indicati negli Allegati n. 1 (servizio SAD sollievo 100 ore e aumento servizio sad sollievo 100 ore per destinatari categoria 1) e n. 2 (servizio SAD sollievo 100 ore e aumento servizio sad sollievo 100 ore per destinatari categoria 2) tutti di data odierna, soggetti a privacy, che allegati alla presente e firmati digitalmente dalla sottoscritta dirigente formano parte integrante ed essenziale della determinazione, che hanno beneficiato dei servizi descritti nel testo di questo provvedimento nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, utilizzando le ore aggiuntive autorizzate e finanziate con determinazione dirigenziale n. 15/181 di data 31.05.2021, esecutiva;
2. di dare atto che l'erogazione dei servizi descritti nel testo del provvedimento è legata alla situazione emergenziale COVID-19 e che tali servizi sono indispensabili e inderogabili per gli utenti riportati negli allegati richiamati al punto 1.

pagina 4/5

Allegati in formato elettronico

//

ALLEGATO N. 1

ALLEGATO N. 2

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 18/01/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 1	di data 18/01/22

**Oggetto: RICOGNIZIONE UTENTI BENEFICIARI DEI SERVIZI EROGATI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA LEGATA AL COVID - FONDI IMPEGNATI CON DETERMINAZIONE N. 15/181 DI DATA 31.05.2021 - MESI DI RIFERIMENTO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2021**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 26 gennaio 2022